DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 5/2008

del 1º febbraio 2008

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2007 del 7 dicembre 2007 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti ([2]), rettificato dalla GU L 97 del 12.4.2007, pag. 70.

(3) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2007/225/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2007 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché relativa ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2008 ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007, che modifica la direttiva 2004/6/CE della Commissione per prorogarne il periodo di applicazione ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2007/331/CE, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi dei residui di etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo ([6]).

(7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1) ai punti 38 (Direttiva 86/362/CEE del Consiglio), 39 (Direttiva 86/363/CEE del Consiglio) e 54 (Direttiva 90/642/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 L 0027**: Direttiva 2007/27/CE della Commissione, del 15 maggio 2007 (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).»;

([1]) GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 15.
([2]) GU L 92 del 3.4.2007, pag. 9.
([3]) GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 21.
([4]) GU L 118 dell'8.5.2007, pag. 5.
([5]) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33.
([6]) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31.

2) al punto 54zzm (Direttiva 2004/6/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

— **32007 L 0026**: Direttiva 2007/26/CE della Commissione, del 7 maggio 2007 (GU L 118 dell'8.5.2007, pag. 5).»;

3) dopo il punto 54zzzq (Decisione 2007/363/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«54zzzr. **32007 R 0372**: Regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione, del 2 aprile 2007, che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 9), rettificato dalla GU L 97 del 12.4.2007, pag. 70.»;

4) dopo il punto 61 (Raccomandazione 2006/583/CE della Commissione) sono aggiunti i punti seguenti:

«62. **32007 H 0225**: Raccomandazione 2007/225/CE della Commissione, del 3 aprile 2007, relativa a un programma comunitario di sorveglianza coordinata da effettuare nel 2007 per garantire il rispetto delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, nonché relativa ai programmi nazionali di sorveglianza per il 2008 (GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 21).

63. **32007 H 0331**: Raccomandazione 2007/331/CE della Commissione, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 33).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 372/2007, rettificato nella GU L 97 del 12.4.2007, pag. 70, delle direttive 2007/26/CE e 2007/27/CE e delle raccomandazioni 2007/225/CE e 2007/331/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 febbraio 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2008.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.